



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.p.A.

C.so Vittorio Emanuele II, n. 178 - 10138 - Torino

Codice Fiscale e Partita IVA 10201260014

(Concessionario)

OGGETTO: Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta

Lavori di manutenzione ordinaria.

Chiusura notturna del tratto Malo - Valle Agno carreggiata nord

(Dir. A4 - Montecchio M.).

ORDINANZA N. 49 del 30.09.2026

Il sottoscritto ing. Andrea De Luca nella sua qualità di Direttore Esercizio della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta;

PREMESSO

- Che i Funzionari e gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

VISTO

- L'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. a), b) e c) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerente la regolamentazione della circolazione stradale;
- L'art. 6 comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che attribuisce al Concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;
- L'art. 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice stesso;



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

- Gli articoli 38 e 41 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;
- Gli articoli 175 e 176 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti le condizioni, le limitazioni e i comportamenti da adottare durante la circolazione;
- Il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- Il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 – “Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo”;
- Il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 – “Regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- La nota del Consorzio Stabile SIS Scpa prot. n. SIS-SPVG-280-26-ADL-dpa del 30.09.2026 di richiesta di ordinanza per lavori notturni di manutenzione ordinaria;
- La procura speciale a rogito del Notaio Silvia Ciurcina repertorio n. 7777 – Raccolta n. 5984 registrata a Torino il 25.10.2023 al n. 47540 – Serie 1T;
- Il Disciplinare tecnico per l’esecuzione di lavori in presenza di traffico del 10.12.2025 redatto da SPV S.p.A.;

CONSIDERATO

- Che i lavori di cui in oggetto sono stati in parte affidati dalla società SIS SCPA - Via Inverio, 24/a – 10146 Torino – P.I. 08679430010 alle seguenti ditte:
 - S.I.M.E.T. S.R.L. – Via Sam Bello, 40 – 35020 ALBIGNASEGO (PD) – P. IVA 00221230287;
 - ULTRAFOG S.P.A. – Via dei Ghivizzani, 1859 – 55054 - MASSAROSA (LU) - Partita IVA: 02484720467;
 - SACEP INTERNATIONAL S.R.L. – Via Carlo Rosselli, 34 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – P. IVA 03657520247;
 - GIRARDIN S.R.L. VIA S. ANDREA 140 - 35018 - SAN MARTINO DI LUPARI (PD) - Partita IVA: 04063280285;



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

- KANSA S.R.L. – Via Lisbona, 28/A – 35127 - Padova (PD) – P. IVA 05681070289;
- COSIPI GROUP S.R.L. – Via Pinturicchio, 8 - 20076 - MEDIGLIA (MI) - Partita IVA: 09304420962;
- VERIFICHE INDUSTRIALI S.R.L. – Via Luigi Pellizzo, 39 – 35128 – PADOVA (PD)

- Che le restanti attività di cui in oggetto possono essere eseguite dalla SIS Scpa nell'ambito del Contratto di O&M del 16.11.2017;
- Che per svolgere in sicurezza le attività di cui in oggetto è necessario procedere alla chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Malo e lo svincolo di Valle Agno in carreggiata nord (Dir. A4 – Montecchio M.);
- Che per la chiusura del tratto è necessario emettere apposita ordinanza;

ORDINA

- **La chiusura al traffico del tratto compreso tra lo svincolo di Malo e lo svincolo di Valle Agno in carreggiata nord (Dir. A4 – Montecchio M.) come di seguito specificato:**
 - **dalle ore 21:00 del 04/10/2026 alle ore 06:00 del 05/10/2026.**
 - **dalle ore 21:00 del 05/10/2026 alle ore 06:00 del 06/10/2026.**
- Alla Società SIS Scpa gli oneri di posa, guardiania e rimozione della segnaletica temporanea nonché l'obbligo di coordinamento di inizio e fine lavorazioni con la Centrale Operativa della Concessionaria;
- Alla società SIS Scpa, S.I.M.E.T. S.R.L., GIRARDIN S.R.L., SACEP INTERNATIONAL S.R.L., COSIPI GROUP S.R.L. e ULTRAFOG S.P.A l'esecuzione delle attività di manutenzione;
- All società SIS Scpa, VERIFICHE INDUSTRIALI S.R.L e KANSA S.R.L. l'esecuzione delle attività di ispezione;
- Alla Società SIS Scpa l'apposizione della relativa segnaletica informativa agli utenti autostradali;



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

- **Per il traffico diretto in A4 si consiglia di uscire allo svincolo di Malo, proseguire per la SP 46 "Pasubio" in direzione Malo per poi immettersi in SP 124 "Priabona" e alla rotonda proseguire per la SP 246 "Recoaro" e seguire le indicazioni fino allo svincolo di Valle Agno;**
- Le regolamentazioni aventi carattere provvisorio saranno rese evidenti all'utenza mediante apposizione dell'opportuna e idonea segnaletica temporanea in ottemperanza ai disposti di cui al Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., del Regolamento di Attuazione dei cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 22.01.2019;
- L'installazione, il mantenimento in esercizio e la gestione della segnaletica di cantiere sarà eseguita a cura e responsabilità della Società SIS Scpa, che resterà unico responsabile della posa della segnaletica e del suo perfetto mantenimento in esercizio per tutta la durata necessaria a seconda delle esigenze derivanti dai lavori e dell'accantieramento, restando in capo alla SIS Scpa e alla SACEP INTERNATIONAL S.R.L., S.I.M.E.T. S.R.L., GIRARDIN S.R.L, COSIPI GROUP S.R.L., ULTRAFOG S.P.A. e KANSA S.R.L. la piena responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti a qualunque titolo riconducibili all'esercizio di cantiere, sollevando SPV S.p.A ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. È altresì fatto obbligo alla medesima Società SIS Scpa, per ogni fase di effettivo inizio e fine delle limitazioni/lavorazioni di cui alla presente Ordinanza, di provvedere alla sorveglianza continua della suddetta segnaletica stradale, nonché alla regolazione dei flussi veicolari con idoneo personale tecnico secondo le esigenze con particolare riferimento alle garanzie di transito preferenziale dei mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze ovvero in caso di particolare intensità del traffico veicolare;
- Si rende noto a tutti i soggetti tenuti al rispetto e all'applicazione della presente Ordinanza che essa sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze relative alla Circolazione Stradale, a cura del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

www.superstradapedemontanaveneta.it e trasmessa, tramite posta elettronica certificata, agli Enti Competenti interessati.

Bassano del Grappa, li 30.09.2026

Il Direttore di Esercizio

Ing. Andrea DE LUCA



Andrea De Luca
30/09/2026 10:54:32 UTC+0200

